

reca: «Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, nonché delle relative funzioni, dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario reca: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Si trascrive l'art. 17, commi 3 e 4:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*».

Note all'art. 1:

— Per il riferimento al decreto ministeriale 3 marzo 1995, n. 171, si vedano le note al titolo. Si trascrive l'art. 9, come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 9 (Unità organizzativa responsabile del procedimento). — 1. Relativamente agli uffici centrali dell'Amministrazione degli affari

esteri, devono intendersi per unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale le articolazioni interne degli uffici dirigenziali generali quali risultano dai decreti ministeriali previsti dall'art. 4, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267, e successive modificazioni.

2. Relativamente agli uffici dell'Amministrazione degli affari esteri ubicati fuori dal territorio nazionale e per i procedimenti amministrativi di rispettiva competenza, devono intendersi unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale gli uffici all'estero di cui all'art. 30, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni».

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1995, n. 267, si vedano le note alle premesse. Si trascrive l'art. 4, comma 2:

«2. Le articolazioni interne degli uffici dirigenziali generali sono disciplinate con decreto ministeriale ai sensi del comma 4-bis, lettera e) dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400, aggiunto dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si vedano le note alle premesse. Si trascrive l'art. 30, comma 1:

«1. Gli uffici all'estero comprendono: le rappresentanze diplomatiche, che si distinguono in Ambasciate e Legazioni, denominate negli articoli seguenti Missioni diplomatiche, e in rappresentanze permanenti presso Enti o Organizzazioni internazionali; gli uffici consolari, che si distinguono in uffici consolari di I e di II categoria; gli istituti italiani di cultura.»

04G0069

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 24 febbraio 2004.

Rimborsabilità e modalità di prescrizione dei medicinali antistaminici.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 convertito in legge con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Considerato che il periodo della ricorrenza stagionale delle allergie è già iniziato e presenta un sensibile anticipo temporale, legato ai cambiamenti climatici registratisi fin dall'anno 2003;

Considerato che la prevalenza della patologia su base allergica è in aumento specie nei bambini e nei soggetti anziani;

Considerato che il fenomeno dell'inquinamento è elevato soprattutto nelle grandi città e si somma nel determinare e nell'aggravare le malattie su base allergiche;

Considerato che i farmaci antistaminici sono efficaci per il controllo dei sintomi delle patologie su base allergica e sono attualmente classificati in fascia C, a totale carico del cittadino;

Ritenuto che il normale iter procedurale previsto dall'art. 3, comma 9-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002,

n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, avrebbe determinato la esecutività del provvedimento di rimborso dei medicinali antistaminici, in tempi successivi al periodo stagionale, già in fase di inizio, in cui si verificano le malattie su base allergica;

Ravvisata, sulla base delle motivazioni suesposte, la necessità e l'urgenza di provvedere affinché i medicinali antistaminici siano riclassificati in fascia A e quindi rimborsati dal Servizio sanitario nazionale;

Ordina:

Art. 1.

1. I medicinali antistaminici ammessi al rimborso sono quelli elencati nell'allegato 1 della presente ordinanza, di cui costituisce parte integrante ad ogni effetto.

2. La prescrizione, in base alla nota CUF n. 89, è limitata alla seguente condizione: «pazienti affetti da patologie su base allergica di grado medio e grave (rinocongiuntivite allergica stagionale, orticaria persistente non vasculitica) per trattamenti prolungati (superiori a sessanta giorni)».

Art. 2.

1. La presente ordinanza entra in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha la durata di quattro mesi.

Roma, 24 febbraio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Antistaminici - Farmaci rimborsati in classe A con nota 89 - Allegato 1

<i>PA</i>	<i>Farmaco</i>	<i>AIC</i>	<i>Confezione</i>	<i>Ditta</i>	<i>Prezzo PP</i>
<i>acrivastina</i>					
	SEMPREX	27324019	42 CPS 8 MG	WELLCOME FOUNDATION LTD	€ 5,33
<i>cetirizina</i>					
	FORMISTIN	27329010	20 CPR RIV 10 MG	LUSO FARMACO	€ 9,95
	FORMISTIN	27329022	10 MG/ML GOCCE ORALI, SOLUZ. FLAC. 20 ML	LUSO FARMACO	€ 12,92
	VIRLIX	27811037	20 CPR RIV 10 MG	MEDIOLANUM	€ 9,95
	VIRLIX	27811025	10MG/1 ML GOCCE ORALI SOLUZ. FLAC. 20 ML	MEDIOLANUM	€ 12,92
	ZIRTEC	26894016	20 CPR RIV. 10 MG	UCB PHARMA	€ 9,95
	ZIRTEC	26894028	10 MG/ML GOCCE ORALI, SOLUZ. FLAC. 20 ML	UCB PHARMA	€ 12,92
<i>desloratadina</i>					
	AERIUS	35201096	20 CPR RIV. 5 MG	SP EUROPE	€ 10,03
	ALLEX	35202098	20 CPR RIV. 5 MG	SP EUROPE	€ 10,03
	AZOMYR	35203090	20 CPR RIV. 5 MG	SP EUROPE	€ 10,03
	NEOCLARITYN	35204092	20 CPR RIV. 5 MG	SP EUROPE	€ 10,03
	OPULIS	35205095	20 CPR RIV. 5 MG	SP EUROPE	€ 10,03
<i>ebastina</i>					
	CLEVER	29353012	30 CPR RIV. 10 MG	CHIESI	€ 15,78
	KESTINE	34930014	30 CPR RIV. 10 MG	ALMIRALL S.P.A.	€ 15,78
<i>fexofenadina</i>					
	TELFAS	33303037	20 CPR RIV. 180 MG	LEPETIT	€ 11,72

<i>PA</i>	<i>Farmaco</i>	<i>AIC</i>	<i>Confezione</i>	<i>Ditta</i>	<i>Prezzo PP</i>
	TELFAST	33303049	20 CPR RIV. 120 MG	LEPETIT	€ 8,69
	<i>ketotifene</i>				
	ALLEAL	26241024	1 FLAC. SCIR. 200 ML	PIERRE FABRE PHARMA	€ 7,06
	ALLEAL	26241036	15 CPR 2 MG RILASCIO PROL.	PIERRE FABRE PHARMA	€ 5,24
	CHETOFEN	33831037	15 CPR 2 MG RILASCIO PROL.	PULITZER ITALIANA	€ 4,54
	CHETOTIFENE	33799038	15 CPR 2 MG RILASCIO PROL.	MERCK GENERICS ITALIA	€ 4,54
	ZADITEN	24574042	15 CPR 2 MG RILASCIO PROL.	NOVARTIS FARMA	€ 5,81
	ZADITEN	24574030	SCIR. 200 ML 0,2 MG/ML	NOVARTIS FARMA	€ 7,06
	<i>levocetirizina</i>				
	XYZAL	35666080	20 CPR 5 MG	UCB PHARMA	€ 9,95
	XYZAL	35666092	21 CPR 5 MG	UCB PHARMA	€ 9,95
	<i>loratadina</i>				
	ALORIN	34031017	20 CPR 10 MG	ESSEX	€ 9,75
	ALORIN	34031029	0,1% SCIR. FLAC. 100 ML	ESSEX	€ 5,90
	CLARITYN	27075011	20 CPR 10 MG	SCHERING PLOUGH	€ 9,75
	CLARITYN	27075023	1MG/ML SCIR. FLAC. 100 ML	SCHERING PLOUGH	€ 5,90
	CLARITYN	27075050	20 CPR EFFER. 10 MG	SCHERING PLOUGH	€ 9,75
	FRISTAMIN	27076037	20 CPR EFFER. 10 MG	FIRMA	€ 9,75
	FRISTAMIN	27076025	1 MG/ML SCIR. 1 FLAC. 100 ML	FIRMA	€ 5,90
	FRISTAMIN	27076013	20 CPR 10 MG	FIRMA	€ 9,75
	<i>mizolastina</i>				
	ASOLERGYL	32312148	20 CPR 10 MG	INVERNI DELLA BEFFA	€ 8,69